

ovvero di **conferimento e della gestione di concessioni autostradali** danno l'avvio ad una fase contestativa verso l'Ente con l'ulteriore sbocco davanti al competente TAR, che sovente accoglie la richiesta di sospensiva prodotta dal ricorrente, bloccando o, quanto meno, alterando la programmazione e la sua esecuzione da parte dell'Ente.

- 8.6. Al riguardo la Corte ha potuto acclarare che nel periodo 1998-2001 (sino a giugno), le sospensive dei lavori – tuttora esistenti – continuano ad interessare globalmente n. 120 contratti; sospensioni in parte non irrilevante connesse con i giudizi avviati da terzi.

La seguente tabella dà contezza dei dati rilevati dalla Corte nei cui confronti sta procedendo all'identificazione di quelli riguardanti i provvedimenti sospensivi del TAR. **Appare, tuttavia, grave la carenza di un sistema informatico appropriato.**

La lettura dei dati delle n. 108 vertenze, forniti dall'Ufficio contratti, ha evidenziato la seguente casistica sullo stato dei giudizi:

- n. 57 giudizi a favore dell'ANAS;
- n. 18 giudizi l'ANAS è risultata soccombente;
- n. 15 le vertenze in attesa di giudizio;
- n. 10 le vertenze rimesse alla Corte di Giustizia CEE;
- n. 8 le vertenze cui la parte attrice ha rinunciato al ricorso.

La suddivisione del contenzioso, per le aggiudicazioni, suddiviso secondo la competenza territoriale di esecuzione dei lavori (Compartimento), risulta la seguente:

Direzione Generale	N. Vertenze
<i>Compatimenti</i>	23
Ancona	1
Aquila	3
Bari	8
Bologna	11
Cagliari	8
Catanzaro	3
Firenze	8
Genova	1
Milano	9
Napoli	1
Palermo	2
Perugia	4
Potenza	1
Roma	3
Torino	5
Venezia	5
US Cosenza (ASR)	8
Autostrada ex Sara	4
	108

- 8.7. L'esame, pertanto effettuato per analizzare - nel triennio 1998-2000 - i motivi della sospensione dei pubblici appalti che, o in fase di aggiudicazione o già affidati in esecuzione, risultano, per qualunque motivo, sospesi, alla data del 1 giugno 2001, induce la Corte a formulare delle considerazioni negative in ordine alla organizzazione strutturale tra gli uffici della Direzione Generale dell'Ente ANAS sprovvisti di sinergetica coordinazione.

Per ottenere le notizie riguardanti le sospensioni, siano esse attinenti a motivi di contenzioso (per ricorsi ai tribunali civile o amministrativo), o di ordine tecnico-amministrativo (per la redazione di perizie di variante, per spostamento linee per eventi naturali, etc.), sono stati interpellati sia l'Ufficio legale, sia l'Ufficio contratti, sia la Direzione Centrale Lavori e sia la Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria. **Nessuno**, dei predetti uffici, interpellato in proposito, è stato in condizione di fornire compiutamente, **per tutti** i lavori, chiarimenti e notizie

sulle cause che hanno determinato le sospensioni in corso.

Ognuno possiede una situazione i cui riferimenti sono limitati ai propri compiti istituzionali.

L'Ufficio legale, che è il destinatario **di tutti** gli atti di citazione che pervengono da parte delle imprese o privati cittadini che promuovono giudizi nei confronti dell'ANAS, **non è in possesso di un archivio generale delle vertenze comunque promosse**. Vengono affidati incarichi ai singoli avvocati, costituenti il corpus dell'Ufficio, cui è demandato il compito di istruire la singola pratica. Pertanto ogni avvocato può conoscere e possedere soltanto un archivio del singolo caso da lui esaminato.

La Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria, che ha il compito di finanziare i progetti per la esecuzione delle opere pubbliche, nonché provvedere ai pagamenti di **tutti** i lavori che vengono eseguiti, **non è al corrente dello stato dei singoli lavori**, pertanto non è in condizioni di fornire notizie precise delle vertenze promosse nei confronti dei lavori in corso d'opera. La documentazione ottenuta, **dall'Ufficio contratti** evidenzia un contenzioso, **abbastanza numeroso, circoscritto alla fase precontrattuale**. Sono infatti n. 108 le vertenze attivate dalle imprese appaltatrici nei confronti dell'ANAS e dell'impresa risultata aggiudicataria dei lavori.

Attraverso le registrazioni informatiche, effettuate sul SIL dalla Direzione Centrale Lavori, si è potuto risalire ad una indicazione approssimativa dello stato dei lavori in corso. Le cause di sospensione risultano dovute, principalmente, a motivi tecnico-amministrativi riconducibili alla sanatoria delle carenze progettuali con la redazione di perizie di variante.

Le sospensioni che provengono da giudizi in corso sono risultate soltanto in numero di cinque.

8.8. Dal prospetto che segue sono evidenziati - in modo non esaustivo a causa delle difficoltà incontrate per acquisire con scansione, annuale, i relativi interventi - i lavori in corso, sospesi, suddivisi nell'ambito di appartenenza territoriale di Ufficio periferico (Compartimento).

Lavori sospesi in corso di esecuzione

Compartimento	Codice lavoro	Data sospensione	Motivo
Aosta	180/727	22.3.2001	Movimento franoso
Aquila	372/709	26.1.2001	Avverse condiz. climatiche
Bari	387/750	17.7.2000	Approvazione perizia.var.tecn.sup.
	138/746	15.3.1996	" " "
	556/806	2.10.2000	" " "
Bologna	136/751	9.6.1994	" " "
	595/709	9.7.1998	Non risultano indicazioni
Cagliari	472/806	1.10.2001 ?	Approvazione perizia var. tecn. sup.
	476/750	26.1.2000	Non risultano indicazioni
Campobasso	76/750	21.9.2000	Approvaz. per.var.tec.sup.
Catanzaro	1195/805	5.4.2000	Sosp. TAR inoss. artt.7, 8 legge 241/90
	1121/750	18.5.2000	Perizia approvata- Mancato finanziam.
	1178/750	25.11.1998	Perizia non accettata-Rescis.contratto
Genova	611/709	9.6.2000	Trasformazione impresa esecutrice
Milano	431.709	30.11.1999	In attesa approv. perizia Contenz. espr
	150/751	14.4.1995	Ultimato
Napoli	167/709	12.1.1996	Sospeso dal Tribunale
	307/750	10.6.1996	Rescissione in danno
Perugia	582/709	10.5.2000	Non risultano indicazioni
Torino	786/800	28.7.1998	Approvaz. p.v.t.s.
	743/709	30.9.1996	Non risultano indicazioni
	802/709	10.7.2000	Approvaz. p.v.t.s.
	763/709	10.10.1996	Contenzioso in atto- contr. rescisso
	792/709	15.12.2000	Avverse condizioni climatiche
	528/751	19.1.2001	Approvaz. p.v.t.s.
Trieste	280/784	9.1.2001	Mancano pareri opere idrauliche
Venezia	324/751	11.9.1996	Redaz. perizia- Contenz. in atto
	146/751	28.10.1994	Opposizione comune Cornedo Vic.
Palermo U.S.	787/709	27.2.1997	Risoluz. consensuale con transaz.ne

d) Casi particolari di contenzioso

- 8.9. Inoltre, i suddetti elementi non tengono conto del contenzioso insorgente dalle «riserve» delle imprese appaltatrici né di quello riferibile alla «**composizione bonaria**» di cui al citato art. 31bis della legge 2 giugno 1995, n. 216.

Le fasi più salienti della procedura si possono così riepilogare.

- 8.10. L'impresa appaltatrice formula la richiesta di attivazione della procedura per risolvere «**bonariamente**» le vertenze sorte in corso d'opera non appena il loro ammontare raggiunga il 10% dell'importo netto contrattuale.

Il responsabile del procedimento è figura che nei confronti degli appalti gestiti dalla Direzione Generale dell'ANAS è il Capo dell'Ufficio periferico (Capo Compartimento) - (per gli appalti gestiti nel Compartimento la figura è rivestita, invece, dal Dirigente tecnico) - giusta quanto risulta nella circolare dell'Amministratore dell'Ente n. 5869 del 20 giugno 1996 che detta norme procedurali e comportamentali nell'applicazione del citato art. 31bis, chiede la relazione riservata del direttore dei lavori e - se costituito - dell'organo di collaudo, quindi sentita l'impresa esecutrice, formula, entro 90 giorni, proposta motivata di accordo bonario trasmettendo, nel contempo, gli atti all'Ufficio competente della Direzione Generale. Detto Ufficio nei successivi 60 giorni delibera con provvedimento motivato in merito alle riserve.

Raramente i tempi dettati dall'art. 31bis - in ordine alla sollecita risoluzione delle riserve - vengono rispettati.

L'iter procedurale, infatti, adottato dall'ANAS, in conformità peraltro di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti con circolare n. 1047 del 22 aprile 1997, prevede che gli atti trasmessi, dal responsabile del procedimento, siano inviati dopo essere stati sottoposti al vaglio delle valutazioni da parte degli Organi della Direzione Generale, all'Avvocatura Generale dello Stato per esprimere il proprio esame e parere sia nel merito delle decisioni degli organi valutatori sia sulle richieste avanzate dall'imprenditore.

Ciò comporta, naturalmente, un prolungamento dei tempi imposti dalla legge n. 216/1995 il cui scopo è quello di evitare contenziosi lunghi ed onerosi.

Appena l'Avvocatura Generale dello Stato restituisce, con proprio esame e parere, gli atti, l'Ufficio dell'area amministrativa della Direzione Generale competente a gestire la pratica, applica i valori riconosciuti dall'Organo legale, calcolando interessi, rivalutazione e quant'altro stabilito, relazionando il tutto all'Amministratore dell'Ente, il quale valuterà se sia condivisibile il quantum da offrire alla controparte.

Se la proposta verrà accolta, si informerà il responsabile del procedimento. Egli sottoporrà la soluzione bonaria all'imprenditore perché sottoscriva una dichiarazione di accettazione o meno della proposta.

La predetta dichiarazione, con accettazione di quanto proposto dall'Amministrazione per la risoluzione bonaria, sarà, con firma autenticata e sottoposta a registrazione fiscale, trasmessa in Direzione Generale, e servirà da base sulla quale emettere il dispositivo di pagamento.

Qualora, invece, la proposta di accordo bonario non venisse accettata, valuterà, l'impresa appaltatrice, se e quali vie legali adire per il riconoscimento di quanto da lei richiesto.

8.11. Altre cause generatrici sono rinvenibili nel conferimento e nella gestione delle concessioni autostradali, in cui il «vertice» dell'ANAS - come ampiamente illustrato nel precedente paragrafo 4 - malgrado il discutibile eccessivo ricorso ai consulenti esterni, **non è in grado di elaborare un quadro operativo adeguato per monitorare costantemente e analiticamente il rispetto degli obblighi convenzionali assunti dai concessionari e di prevenire, all'atto della predisposizione del documento di concessione ovvero delle sue modificazioni, l'insorgenza di situazioni conflittuali, da cui trae origine il successivo contenzioso.**

8.12. In tale prospettiva va ricordato il caso SATAP (ampiamente illustrato nel paragrafo 4) per la costruzione e gestione dell'autostrada Asti-Cuneo, assentita in violazione del diritto europeo e nazionale, come riconosciuto dal Consiglio di Stato (cfr. parere della Sez. II n. 407 del 10 maggio 2000 - con riferimento alla richiesta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2000, All. n. 10), senza che per circa un decennio, specie a partire dal 1994, l'ANAS avesse adottato misure adeguate per la «normalizzazione» della situazione, la quale, nel 2001, ha prodotto un riconoscimento transattivo, a titolo risarcitorio, **a favore della SATAP di L. 342 mld.**

8.13. Dall'esame della documentazione prodotta dall'ANAS per le richieste di proroga - che hanno ricevuto consacrazione nei rispettivi atti emanati dal 1997 a tutt'oggi - si evince che il contenzioso in materia riguardava globalmente un valore di L. 6.809,52 mld, così suddivisi:

Quadro riepilogativo delle tipologie di contenzioso calcolato ai sensi della direttiva interministeriale 283/98
(importi in milioni di lire)

Società	Contenzioso per mancati adeguamenti tariffari	Contenzioso leggi 205/89 373/88	Totale	Contenzioso definito con parere dell'Avvocatura	Totale complessivo contenzioso
	1	2	3=1+2	4	5=3+4
ATIVA	407.923	59.900	467.823		467.823
Autovie Venete	356.890	0	356.890	34.199	391.089
Brennero	0	0	0		0
Brescia-Padova	514.729	0	514.729		514.729
Consorzi Siciliani	0	0	0		0
CISA	199.938	90.103	290.041		290.041
Centropadane	154.010	0	154.010		154.010
Flori	532.607	116.718	649.325		649.325
RAV	0	0	0		0
SALT	586.066	0	586.066		586.066
SAM	0	0	0		0
SAT	0	0	0	21.675	21.675
SATAP*	756.306	0	756.306		756.306
SAV	230.316	551.892	782.208		782.208
Serravalle	538.516	546.441	1.084.957		1.084.957
SITAF	0	0	0	45.141	45.141
Tangenziale di Napoli		0	0		0
Torino-Savona	183.560	0	183.560		183.560
Torino-Milano	739.056	0	739.056		739.056
Venezia-Padova	52.253	91.281	143.534		143.534
Totale	5.252.170	1.456.335	6.708.505	101.015	6.809.520

* Convenzione non ancora approvata dal C.d.A. dell'ANAS

La seguente tabella è stata portata in consiglio in data 2 dicembre 1999

Il rinnovo della concessione per la Soc. Autostrade è avvenuto al di fuori della direttiva 283/98 tuttavia allo stato il contenzioso con la Soc. Autostrade si eleva a L. 1.200 mld che presumibilmente darà luogo ad un'ulteriore proroga della concessione oltre il 2038

8.14. E, ancora, una parte non trascurabile del contenzioso è dato dalle **controversie promosse dal personale dell'Ente**, come riferito nell'apposito paragrafo 6, cui si rinvia.

e) Controllo interno

8.15. Per una completa illustrazione si riporta in allegato il contenuto degli interventi, espressi in Consiglio in cui è possibile rinvenire le seguenti affermazioni:

- «il contenzioso relativo al personale, agli affari generali ed alla responsabilità civile, pur avendo un forte impatto numerico, si **conferma di scarso rilievo**, pur ponendo problemi sotto il profilo decisionale e quindi organizzativo, per la sua capillarità sul territorio e per la varietà di situazioni»;
- «il contenzioso con le concessionarie autostradali si è originato con connotazioni particolari, ricevendo tra l'altro indicazioni specifiche, tali da considerarlo una problematica a se stante e comunque non rientrante sulle tematiche relative alla valutazione del rischio, in termini di su e di quantum, ai fini dell'accantonamento» (di appositi fondi di bilancio, l'aggiunta è della Corte);
- «il problema così si incentra sul contenzioso legato ai lavori, essendo quello di maggior rilievo in assoluto, riconducibile in effetti ad una pluralità di cause e patologie, che si collegano essenzialmente a fatti gestionali ed a decisioni risalenti nel tempo»;
- le rilevazioni hanno peraltro accertato collegamenti con lavori affidati molti anni prima della definizione delle controversie»;

- «nel caso di passati esercizi (1998-1999) l'impegno di spesa per pagamenti è stato pari a circa L. 300 mld»;
- «allo stato, non esiste un significativo contenzioso che trae origine da fatti recenti, anche se è ancora prematura una valutazione degli effetti della nuova normativa in materia di opere pubbliche».

8.16. Si segnala che la relazione, a distanza di oltre un anno, non è stata seguita – **come invece avrebbe dovuto, sulla base degli impegni assunti dall'ANAS in sede di accordo di programma** – da alcun altro atto di **evidenziazione dell'attività di monitoraggio** e che il «**fenomeno**», per la sua ampiezza e per l'assenza di interventi correttivi tende ad aggravarsi ed a connotarsi quale manifesto ed inconfutabile segnale di grave «criticità» della funzionalità dell'Ente.

La Corte si riserva di riferire più compiutamente in subjecta materia, al termine della complessa istruttoria avviata, e che dovrà fondarsi anche sull'appropriata azione del C.R. e del controllore interno.

9. SISTEMA DEI CONTROLLI

9.1. Il vigente ordinamento prevede:

- la vigilanza ministeriale;
- il controllo del C.R.;
- il controllo dell'ufficio di controllo interno, integrato dagli «ispettorati».

a) La vigilanza ministeriale

9.2. Nel precedente paragrafo 2, la Corte non ha mancato di segnalare la progressiva intensificazione dell'azione di controllo sull'ANAS svolta nel periodo 2000-2001 dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, abilitato in virtù dell'art. 1 della legge istitutiva dell'Ente (D.L.gs. 143/94) all'esercizio dell'«**alta vigilanza**» ed all'emanazione degli indirizzi programmatici.

Ulteriori disposizioni normative assegnano alla responsabilità del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- il **potere di proposta** dello Statuto, d'intesa con i Ministri del Tesoro e della Funzione Pubblica, (approvato con D.P.R. (art. 1, comma 3, D.L.gs. 143/95);
- l'**approvazione**, su conforme delibera del CIPE, dei piani **pluriennali di viabilità** (art. 3, comma 2, D.L.gs. 143/95);
- entro il limite costituito dalle risorse finanziarie con la legge finanziaria e delle entrate proprie, l'**approvazione del programma triennale** per la gestione e l'incremento della **rete stradale e autostradale dello Stato** e di quella data **in concessione** (art. 3, comma 2, D.L.gs. 143/95);

- la **stipulazione con l'ANAS dell'accordo di programma** con cadenza annuale (art. 3, comma 3, D.L.gs. 143/95);
- l'**approvazione** della concessione di costruzione e di esercizio di autostrade, d'intesa con il Ministro del Tesoro (art. 3, comma 4, D.L.gs. 143/95);
- il **trasferimento** delle risorse finanziarie, allocate nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 3, comma 1, D.L.gs. 143/95) da erogare con le modalità stabilite nell'accordo di programma;
- la **nomina** dei componenti del Consiglio e del C.R., secondo le modalità stabilite dagli artt. 5 e 8 del D.L.gs. 143/95, fissandone, d'intesa con il Ministro del Tesoro, i relativi emolumenti;
- la **determinazione**, d'intesa con il Ministro del Tesoro, dei criteri e delle modalità relative ai versamenti contributivi e alla liquidazione dei trattamenti (art. 11, comma 11, D.L.gs. 143/95);
- d'intesa al Ministro delle Finanze, per l'**identificazione dei beni** del patrimonio indispensabile dello Stato, destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente, (art. 11, comma 5, D.L.gs. 143/95);
- l'**autorizzazione** per la costituzione e la partecipazione a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali;
- l'**approvazione dei bilanci** preventivi e consuntivi e di quello d'esercizio, d'intesa con il Ministro del Tesoro (art. 20 Statuto);
- la **vigilanza sulle delibere** del Consiglio (art. 21 Statuto).

9.3. Come è facile scorgere, i **poteri di vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti** - esercitati, a volte,

d'intesa con altre Autorità governative ovvero previa deliberazione del CIPE – **sono penetranti ed investono i più rilevanti atti caratterizzanti la gestione dell'Ente.**

- 9.4. Sul piano operativo, il concreto esercizio dell'attività di vigilanza è curato, sotto la personale direzione dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Direzione Generale per il coordinamento territoriale (DICOTER).

b) Il controllo del Collegio dei Revisori (C.R.)

- 9.5. Nel richiamare quanto già illustrato nei precedenti paragrafi 3 e 5, merita segnalare in questa sede che, sul **piano istituzionale**, il controllo del C.R. si colloca a livello di attività espletata da parte di un **organo dell'Ente**, in modo **indipendente**, senza alcuna «interferenza» del vertice ovvero della struttura dell'Ente.

- 9.6. La dimensione dei compiti, rimessi alla responsabilità del C.R., connota l'organo di una speciale rilevanza per quanto attiene al migliore esercizio delle funzioni di controllo esterno della Corte; sì che l'azione del C.R. ed i correlati risultati assumono una «**valenza**» di altissimo grado per l'attività di controllo della Corte.

In ordine alle modalità e ai tempi del procedimento di verifica occorre fare riferimento, in concreto, principalmente alla «circolare Vademecum» per la revisione amministrativo-contabile negli uffici pubblici, emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato (circolare n. 3 del 21 gennaio 1997) nonché alle altre

istruzioni, dettate in materia di elaborazione e controllo dei bilanci, sottoposti a specifica approvazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministro del Tesoro.

- 9.7. Completano il quadro i principi contabili, universalmente riconosciuti, interessanti le S.p.A. Con riferimento al periodo 1996-2000, l'attività del C.R. ha denotato diverse carenze operative, segnalate in precedenza (in particolare cfr. paragrafo 5).

c) Il controllo interno

- 9.8. L'art. 9 del D.L.gs. 26 febbraio 1994, n. 143 impone di prevedere nello Statuto **«un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente costi, modi e tempi»**.

Della struttura dell'Ente, rimessa alla completa autonomia del Consiglio, il legislatore ha previsto l'esistenza dell'ufficio di controllo interno, precisandone anche il compito principale consistente nel controllo di gestione.

L'art. 13 dello Statuto (D.P.R. 21 aprile 1995, n. 242) precisa che con il regolamento di organizzazione è istituito un ufficio di controllo interno, alla cui direzione è preposto un dirigente ovvero uno dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 3, del D.L.gs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo novellato dall'art. 6 del successivo D.L.gs. 18 novembre 1993, n. 470.

9.9. Statuisce ancora lo Statuto che:

«Il Direttore dell'ufficio controllo interno riferisce secondo le scadenze fissate dall'amministratore e comunque alla fine di ogni anno solare, proponendo le soluzioni più opportune al fine di migliorare la gestione dell'Ente».

«Costituiscono compiti dell'ufficio di controllo interno: a) l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente costi, nodi e tempi; b) la vigilanza sull'attività delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonché sulla rispondenza degli stessi programmi definitivi anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo; c) la segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni; d) la cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi».

Il Regolamento di organizzazione statuisce all'art. 2, secondo comma, che:

«L'attività svolta dagli uffici centrali e periferici è oggetto di verifica anche sui risultati di gestione. A tal fine i dirigenti responsabili redigono una relazione dettagliata sull'attività anche per singoli settori fornendo al riguardo, in apposito allegato, i dati analitici sugli aspetti economici-finanziari e patrimoniali e sull'andamento della gestione rilevati nei centri di costo omogenei. La relazione è trasmessa semestralmente dal dirigente responsabile all'Ufficio del controllo interno che provvede alle proprie incombenze. Le relazioni con le valutazioni dell'Ufficio del controllo interno sono comunicate all'Amministratore che ne informa il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Magistrato della Corte dei Conti».

9.10. In allegato al Regolamento di organizzazione si rinviene una ulteriore disposizione (art. 2) con la quale si precisa ulteriormente:

«All'ufficio di Controllo interno è preposto un dirigente che riferisce sull'esito della sua attività secondo le scadenze fissate dall'Amministratore e comunque alla fine di ogni anno solare. Propone inoltre le soluzioni più opportune al fine di migliorare la gestione dell'Ente, sia in relazione a quanto sopra che a quanto previsto al 4 comma dell'art. 2 del presente regolamento. Detto Ufficio collabora, ove richiesto, all'espletamento dell'attività del Collegio dei Revisori».

«L'Ufficio di Controllo interno attua i compiti elencati al comma 4 dell'art. 13 del D.P.R. 21.4.1995 n. 242 e provvede in particolare a controllare nei tempi ottimali il perseguimento dei scopi prefissati ed a comparare i costi sopportati con le corrispondenti attività svolte, per il tramite di un sistema di raccolta di informazioni».

9.11. Specificati dettagliatamente i complessi, importanti e delicati compiti previsti dalla vigente normativa, si deve rilevare che, sotto il profilo operativo, gli atti conclusivi del controllo interno sono apparsi caratterizzati da una scarsa incidenza e rilevanza, avuto riguardo alla correttezza della gestione finanziaria, nella sua triplice connotazione dell'economicità, efficienza ed efficacia. Su richiesta del Magistrato delegato al controllo, il responsabile dell'Ufficio ha prodotto un'apposita relazione, riferita in allegato (Cfr. All. n. 11), dalla quale si evince la natura preparatoria e di studio dell'azione intrapresa da alcuni mesi per assicurare, in proseguo, i risultati più validi di quelli passati.